

NO AL REGIME IMPATRIATI PER LO SMART WORKER

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta n. 621 del 23 settembre 2021**, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al **regime speciale per lavoratori impatriati** anche per coloro che svolgono attività in **smart-working all'estero**.

L'art. 16 del D.lgs. n. 147/2015 ha introdotto il "*regime speciale per lavoratori impatriati*". In estrema sintesi, per fruire di tale trattamento è necessario che il lavoratore:

1. trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 TUIR;
2. non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;
3. svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

1. sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
2. abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Tuttavia, dei periodi di imposta compresi nel quinquennio il lavoratore potrà fruirne per i soli anni in cui il requisito sarà soddisfatto, fermo restando che gli altri anni concorreranno comunque al computo del quinquennio.

L'agevolazione di cui trattasi risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, e ciò è in linea con la finalità delle norme volte ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività.

A tal proposito, per "**luogo di prestazione**" dell'attività lavorativa, nell'ipotesi di svolgimento della prestazione in modalità flessibile (c.d. *smartworking* o lavoro da remoto), bisogna avere riguardo al **luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato**.

pagina 1/2

Nel caso di specie (risposta n. 621/2021), **l'Agenzia delle entrate ha negato l'applicazione dell'agevolazione fiscale** in esame al dipendente olandese, avente residenza fiscale in Italia, che ha lavorato in smart working nei Paesi Bassi per la maggior parte del periodo d'imposta 2020, **in virtù del fatto che l'attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente nel territorio dello Stato italiano.**

Nondimeno, qualora il reddito in esame derivante dall'attività di lavoro dipendente prestato nei Paesi Bassi sia ivi assoggettato ad imposizione (secondo quanto disposto dall'art. 15 della Convenzione), il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, potrà fruire del credito per le imposte estere.

Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che - come precisato con *circolare n. 9/E del 1° aprile 2016* - non possono essere oggetto di istanza di interpello.

Esonero contributivo per autonomi e liberi professionisti: ultimi giorni per la domanda

Il prossimo 30 settembre scade, a pena di decadenza, il termine per la presentazione delle domande di esonero parziale dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS.

L'art. 1, commi da 20 a 22 bis della Legge n. 178/2020 ha previsto, per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS, il messaggio 2761 del 29 luglio 2021, confermato poi dalla circ. 124/2021, ha fissato il termine al 30 settembre 2021 per la presentazione dell'istanza, a pena di decadenza del beneficio.

Cassazione: controllo sul pc aziendale e licenziamento legittimo

Con sentenza n. **25732 del 22 settembre 2021**, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro può svolgere controlli di natura tecnologica su un pc aziendale in dotazione di un lavoratore qualora emerga che sussiste un sospetto fondato della Commissione di un illecito, pur in assenza delle condizioni previste dall'articolo 4, della legge n. 300/1970.

Secondo la Corte occorre distinguere tra l'ipotesi dell'articolo 4 e quella del fondato sospetto della commissione di un illecito. La seconda, che ricorre nel caso di specie, scaturisce dalla necessità di accertare e sanzionare gravi illeciti del dipendente. Questa facoltà non è indiscriminata nel senso che il controllo deve essere attuato ex post ed, inoltre, deve estendersi solo alla raccolta delle informazioni acquisite da quel momento in poi, non potendo acquisire le informazioni ed i dati acquisiti prima di quel momento senza il rispetto della previsione dell'articolo 4.

STUDIO ANSELMi

pagina 2/2